

Il diritto all'accesso civico – DLgs 33/2013

L'accesso civico, così come previsto dal DLgs 33/2013, è il diritto di ogni cittadino di richiedere documenti, informazioni o dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle società partecipate e di quelle da esse controllate e che non siano stati ancora pubblicati.

E' uno strumento di amministrazione attiva che favorisce la trasparenza pubblica, intesa come possibilità per tutti i cittadini di avere conoscenza diretta del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni. Consente, inoltre, forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, favorisce l'efficienza, la prevenzione della corruzione e i fenomeni di cattiva amministrazione.

L'accesso civico non sostituisce però il diritto di accesso tradizionale di cui all'art. 22 L. 241/1990, riconosciuto a chi partecipa ad un procedimento e ha un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" ed il cui esercizio si esplica nella visione e/o estrazione di copia di documenti amministrativi.

Il diritto di accesso civico di cui all'art. 5 DLgs 33/2013 non necessita di particolari legittimazioni e non riguarda solo documenti, ma anche tutte quelle informazioni o tutti quei dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.